

BILANCIO

Le novità del D.Lgs. 139/2015 “rivoluzionano” il bilancio d’esercizio

di **Sergio Pellegrino**

Le modifiche che il **D.Lgs. 139/2015** apporta alla **disciplina del bilancio d’esercizio** contenuta nel nostro codice civile sono **numerose e rilevanti**.

Il decreto dà attuazione alla **direttiva comunitaria 2013/34/UE** che ha abrogato la quarta e la settima direttiva sul diritto societario e modificato la direttiva 2006/43/UE in materia di revisione legale.

L’entrata in vigore delle modifiche è fissata al **1° gennaio 2016**, ma la portata delle novità è tale da imporre ad imprese e consulenti di **attrezzarsi da subito per gestirle in modo appropriato**.

Volendo evidenziare a livello “macro” i **principali cambiamenti**, va sottolineato innanzitutto l’intervento che riguarda i **postulati generali** che sottendono la redazione del bilancio.

Viene inserito un **nuovo comma 4 nell’articolo 2423** del codice civile che contempla l’applicazione del **principio di rilevanza** nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa degli accadimenti in bilancio.

Con l’introduzione del criterio della **prevalenza della sostanza sulla forma** nel **comma 1-bis dell’articolo 2423 bis**, viene invece superata l’infelice formulazione della riforma del diritto societario del 2004 che faceva riferimento alla circostanza che la valutazione delle voci dovesse essere fatta *“tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo del passivo considerato”*.

Il legislatore ha poi previsto **interventi importanti sugli schemi di bilancio**, con la **soppressione di alcune voci**: qui, ad esempio, abbiamo un cambiamento “radicale” quale l’**eliminazione della parte straordinaria del conto economico**, i cui effetti non saranno evidentemente trascurabili neppure da un punto di vista tributario, pensando ai criteri di determinazione del **valore della produzione netta ai fini Irap**.

Vi sono poi dei cambiamenti che interessano i **criteri di valutazione** di alcune voci: si pone, ad esempio, per molte imprese un problema di non poco conto in relazione ai **costi di ricerca e avviamento**, che diventano **non più capitalizzabili**.

Si modificano anche i criteri per la **rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie**, il cui acquisto comporta una **riduzione del patrimonio netto** di uguale importo, con l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

Altra novità di grande impatto è l'introduzione dell'**obbligo del rendiconto finanziario** per tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria: **diventa parte integrante del bilancio**, a fianco di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Sono poi da segnalare anche una serie di modifiche rispetto al contenuto della **relazione sulla gestione** e della **nota integrativa**, così come l'introduzione del **bilancio per le micro imprese**, un'altra forma di bilancio che si affianca al bilancio in forma ordinaria ed a quello in forma abbreviata.

Le novità, si è detto, entrano in vigore a far data dal **1° gennaio 2016** e quindi interesseranno in modo "massiccio" i **bilanci che andremo a redigere il prossimo anno**.

Dobbiamo però "**preoccuparcene**" da subito per una serie di **ragioni**.

Al di là della necessità di adeguare il **sistema di rilevazioni contabili** alle nuove regole, al di là del fatto che comunque il bilancio 2016 dovrà contenere come **dati comparativi** quelli dell'esercizio 2015, e quindi bisognerà comunque fare una "riclassificazione", si pongono dei **problemi sostanziali**: ad esempio in relazione a quelle poste, come le **spese di ricerca e pubblicità**, che non potendo più essere capitalizzate dovranno "uscire" dall'attivo di bilancio, con un potenziale significativo impatto tutto ancora da inquadrare. O ancora la necessità di predisporre il **rendiconto finanziario** con l'indicazione delle disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio. Ci sono poi le **implicazioni di natura fiscale** da non sottovalutare, anche qui con moltissime incertezze che dovranno essere risolte, si spera, in tempi sufficientemente rapidi.

Evidentemente l'**OIC** è chiamata ad una **imponente operazione di rivisitazione** di alcuni dei **principi contabili recentemente modificati**: è lo stesso **legislatore** a ricordarcelo, disponendo nel terzo comma dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 che l'organismo contabile aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle modifiche introdotte dal decreto al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

Qui va detto che probabilmente sarebbe stata auspicabile una **maggior tempestività**, risalendo l'intervento legislativo ad agosto dello scorso anno, ma soprattutto essendo la direttiva comunitaria che lo origina del 2013.